

Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese S.U.AR.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 settembre 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10.

Fatto

1. Con deliberazione 21 giugno 2010, VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Multiservizi Azzanese S.U.AR.L. (di seguito: Multiservizi Azzanese), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni nell'ambito delle attività relative alla determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.

2. In particolare, Multiservizi Azzanese risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 29 gennaio 2010 (prot. 4549), in applicazione dell'art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.
3. In data 6 maggio 2011 il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento (prot. 12591).
4. In data 21 giugno 2011 si è svolta l'audizione finale di cui agli artt. 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01. Nel corso dell'audizione, Multiservizi Azzanese ha depositato documentazione, chiedendo e ottenendo la concessione di un termine per il successivo deposito di una nota integrativa.
5. In data 1 luglio 2011 (prot. Autorità 17778) la società ha inviato nota illustrativa della documentazione depositata nel corso dell'audizione finale.

Valutazione giuridica

6. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1 della stessa deliberazione, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
7. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09, ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
8. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'*Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009*", ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione degli incrementi patrimoniali dichiarati.
9. In particolare, l'art. 2 della deliberazione ARG/gas 197/09 ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione richieste di informazioni, alle quali le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (art. 2, commi 2 e 3), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 (art. 2, comma 4).
10. Con lettera 29 gennaio 2010 (prot. 4549) la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Multiservizi Azzanese la detta richiesta di informazioni, al fine

- di procedere ai necessari approfondimenti sui dati contabili relativi alla località di Azzano Decimo (PN) - ID Località 6117.
11. L'esercente non ha trasmesso i dati richiesti, limitandosi ad inviare in data 31 marzo 2010 una semplice lettera "interlocutoria", con la quale affermava di non avere a disposizione i dati richiesti in considerazione di un asserito ritardo del Comune nella trasmissione degli stessi.
 12. Con lettera 13 maggio 2010 (prot. 18728), l'Autorità, ha ribadito la perentorietà del termine del 31 marzo 2010.
 13. Nel corso dell'audizione finale davanti al Collegio, svoltasi in data 21 giugno 2011, la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive, depositando documentazione, successivamente illustrata dalla società con nota 1 luglio 2011 (prot. Autorità 17778).
 14. In particolare, Multiservizi Azzanese, dopo aver precisato che il 100% del proprio capitale sociale è detenuto dal comune di Azzano Decimo (PN), ha nuovamente affermato di non aver potuto rispondere alla richiesta di informazioni dell'Autorità in considerazione di un asserito ritardo del comune di Azzano Decimo (PN), proprietario della rete di distribuzione, nella trasmissione della documentazione necessaria.
 15. L'argomentazione difensiva non può essere condivisa. L'esercente non ha dato prova di aver posto in essere tutto quanto in suo potere al fine di ottenere in tempo utile dal Comune i dati richiesti, limitandosi invece ad asserire genericamente, in sede di audizione finale, di aver "sollecitato più volte il Comune a fornirci questi dati". In altri termini, l'esercente non risulta aver usato l'ordinaria diligenza, adottando tutte le misure idonee al fine di acquisire in tempo utile la documentazione, depositata infatti solo in sede di audizione finale. D'altra parte, la circostanza dedotta dall'esercente – ritardo del Comune – non sarebbe nemmeno astrattamente idonea ad integrare il fatto di un terzo non imputabile all'esercente e tale quindi da scriminare la condotta di quest'ultimo, attenendo infatti ai rapporti tra società ed il suo unico socio, il Comune appunto.
 16. La società Multiservizi Azzanese risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.

Quantificazione della sanzione

17. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
18. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08 ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".

19. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi documentali funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
20. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione assume rilevanza la circostanza che l'esercente abbia prodotto nel corso del presente procedimento documentazione e informazioni utili agli approfondimenti oggetto della lettera dell'Autorità 29 gennaio 2010 (prot. 4549).
21. Con riferimento alla personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
22. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Multiservizi Azzanese nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale è pari ad euro 912.497,34

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Multiservizi Azzanese S.U.AR.L. dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
2. è irrogata a Multiservizi Azzanese S.U.AR.L., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina a Multiservizi Azzanese S.U.AR.L. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Multiservizi Azzanese S.U.AR.L. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Multiservizi Azzanese S.U.AR.L., Piazza Libertà 1, 33082, Azzano Decimo (PN) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni